

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1854 del 23/04/2020
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società PALMIERI TOOLS FORCING Srl per lo stabilimento sito in comune di Alto Reno Terme, loc. Porretta Terme, via I° Maggio n° 112
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1920 del 23/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre APRILE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società PALMIERI TOOLS FORCING Srl per lo stabilimento sito in comune di Alto Reno Terme, loc. Porretta Terme, via I° Maggio n° 112

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società PALMIERI TOOLS FORCING Srl. per lo stabilimento ubicato nel comune di Alto Reno Terme, loc. Porretta Terme, via I° Maggio n° 112 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura⁴
 - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”..

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶
5. Obbliga la società PALMIERI TOOLS FORCING Srl. a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società PALMIERI TOOLS FORCING Srl, c.f 02144610371 e p. iva 00552011207, avente sede legale e stabilimento in comune di Alto Reno Terme, loc. Porretta Terme, via I° Maggio n° 112 ha presentato in data 02/10/2019⁸ al Suap del comune di Alto Reno Terme una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di fucinatura, imbutitura, stampaggio, profilatura dei metalli.

Tale domanda contiene la richiesta di modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera rispetto alla situazione attualmente autorizzata con autorizzazione settoriale rilasciata dalla Provincia di Bologna ai sensi dell'art 269 del Dlgs 152/06 con atto PG n° 130779 del 27/08/2012. E' inoltre richiesta l'autorizzazione degli scarichi idrici in pubblica fognatura, già autorizzati da HERA Spa con autorizzazione all'allacciamento delle acque reflue nere in pubblica fognatura Prot 0073539/2011. Sono descritti inoltre degli scarichi di acque meteoriche non contaminate nel Fiume Reno. Relativamente alla matrice di impatto acustico dell'attività produttiva. È allegata la auto-dichiarazione del gestore di stabilimento che dichiara il rispetto dei valori limite di emissione, immissione e criterio differenziale previsti dal documento di Classificazione Acustica del Territorio Comunale: è richiamato il documento di impatto acustico del 17/01/2010 firmato da tecnico competente in acustica ambientale rispetto al quale non sono apportate modifiche.

Con la documentazione integrativa del 12/12/2019⁹ sono fornite le informazioni richieste relativamente

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di modifica sostanziale di AUA agli atti di ARPAE con PG n°129611 del 21/08/2019, **pratica SINADOC n°24836 del 2019**

⁹ Documentazione integrativa agli atti di ARPAE con PG n° 191186/2019

agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura ed in acque superficiali.

In data 14/01/2020 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale¹⁰, in merito alle emissioni in atmosfera.

In data 17/02/2020 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni di HERA Spa, Direzione Acqua¹¹, ente gestore del Servizio Idrico Integrato ed in data 21/02/2020 è pervenuto il parere favorevole del comune di Alto Reno Terme¹² al rilascio della modifica sostanziale di AUA.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad € 606,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.3.4.2);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi del DLgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Nulla osta alla matrice di impatto acustico sulla base della auto dichiarazione resa dal Gestore di stabilimento.

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ Agli atti di ARPAE con PG n° 4732 del 14/01/2020

¹¹ Parere di HERA Spa agli atti di ARPAE con PG n°25170 del 17/02/2020

¹² Parere del comune agli atti con PG n° 28119 del 21/02/2020

Autorizzazione Unica Ambientale

PALMIERI TOOLS FORCING Srl

comune di Alto Reno Terme - loc. Porretta Terme – via I° Maggio n° 112

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di costruzione stampi in acciaio fucinatura, imbutitura, stampaggio, profilatura dei metalli svolta nello stabilimento in comune di Alto Reno Terme, loc. Porretta Terme, via I° Maggio n° 112, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società PALMIERI TOOLS FORCING Srl. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: STAMPAGGIO A CALDO - LINEA 6.300/2 E 25.000

Portata massima	57.000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali/ Nebbie oleose	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: Ciclone

EMISSIONI E2

PROVENIENZA: STAMPAGGIO A CALDO - LINEE 6.300/1 E 6.300/4

Portata massima	40.000 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali/ Nebbie oleose	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Impianto di abbattimento: ad umido (colonna a spruzzo)

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: MAGLIO 6.300/1

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali/ Nebbie oleose	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: FORNO ROTATIVO GADDA – POTENZA TERMICA 4,50 MW

Portata massima	4400 Nm ³ /h
Altezza minima	16 m
Durata massima	20 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

Punto di emissione proveniente da impianto di combustione autorizzato ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 (attuazione della direttiva 2015/2193/UE) alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

Poichè il valore di potenzialità termica nominale dell'impianto termico è superiore ad 1 MW è un medio impianto di combustione ed è soggetto agli obblighi introdotti dal D.Lgs. N°183/2017.

Se necessario dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento ai nuovi limiti di emissione entro i termini indicati dai commi 5 e 6 dell'art 273-bis del Dlgs 152/06 e smi.

I valori limite da rispettare dal 01/01/2030 ai sensi dell'art 273bis comma 5 del Dlgs 152/06 sono:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250 mg/Nm ³
--	------------------------

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: FORNO A CAMERA GADDA – POTENZA TERMICA 0,930 MW

Portata massima	1100 Nm ³ /h
Altezza minima	16 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: MAGLIO 6300/3

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Portata massima	60100 Nm ³ /h
Altezza minima	16 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali/ Nebbie oleose	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: ad umido (colonna a spruzzo)

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: MAGLIO A CONTRACCOLPO 40000

Portata massima	100000 Nm ³ /h
Altezza minima	16 m
Durata massima	14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali/ Nebbie oleose	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: ad umido (colonna a spruzzo)

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: FORNO DI RINVENIMENTO

Portata massima	400 Nm ³ /h
Altezza minima	16 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Per il punto di emissione E10 non è fissata periodicità di analisi a carico del gestore di stabilimento.

EMISSIONI E11

PROVENIENZA: FORNO TEMPRA – POTENZA TERMICA 1,2 MW

EMISSIONI E12

PROVENIENZA: FORNO TEMPRA – POTENZA TERMICA 1,2 MW

Portata massima	760 Nm ³ /h
Altezza minima	16 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei valori limiti prescritti per i punti di emissione E11 ed E12 non è

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aooibo@cert.arpae.emr.it

fissata periodicità di analisi a carico del gestore di stabilimento, in considerazione dei ridotti valori di portata.

Punti di emissione provenienti da impianti di combustione autorizzati ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 (attuazione della direttiva 2015/2193/UE) alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

Poichè il valore di potenzialità termica nominale degli impianti termici è superiore ad 1 MW trattasi di medi impianti di combustione ed sono soggetti agli obblighi introdotti dal D.Lgs. N°183/2017.

Se necessario dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento ai nuovi limiti di emissione entro i termini indicati dai commi 5 e 6 dell'art 273-bis del Dlgs 152/06 e smi.

I valori limite da rispettare dal 01/01/2030 ai sensi dell'art 273bis comma 5 del Dlgs 152/06 sono:

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 250 mg/Nm³

EMISSIONI E13 – E14

PROVENIENZA: FORNI RINVENIMENTO – POTENZA TERMINA 280 KW/ciascuno

Portata massima 400 Nm³/h
Altezza minima 16 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

Per i punti di emissione E13 ed E14 non è fissata periodicità di analisi a carico del gestore di stabilimento, visti i ridotti valori di portata degli effluenti in emissione.

EMISSIONE E24

PROVENIENZA: FORNO A CAMERA GADDA – POTENZA TERMICA 900 KW

Portata massima 1100 Nm³/h
Altezza minima 12 m
Durata massima 4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

EMISSIONE E25

PROVENIENZA: PRESSA HYDROMEC

Portata massima 60000 Nm³/h
Altezza minima 12 m
Durata massima 14 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali/ Nebbie oleose 10 mg/Nm³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) 50 mg/Nm³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Impianto di abbattimento: filtro metallico

EMISSIONE E29

PROVENIENZA: SALDATURA MANUALE

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali	10 mg/Nm ³
----------------------	-----------------------

EMISSIONE E30

PROVENIENZA: MACCHINE UTENSILI – CNC - REPARTO ATTREZZERIA

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	15 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali	10 mg/Nm ³
----------------------	-----------------------

EMISSIONI E3 – E4

PROVENIENZA: ESTRAZIONE ARIA CALDA LOCALI COMPRESSORI

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO CABINA ELETTRICA PRINCIPALE

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO CABINA ELETTRICA INDUCTION

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO BUCA FORNO ROTATIVO GADDA

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO LOCALE MOTORI HYDROMEC

EMISSIONE E19

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO CABINA ELETTRICA INDUCPOWER

EMISSIONE E20

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO PEZZI DA TRATTAMENTO TERMICI

EMISSIONI E26A/B - E27A/B/C/D – E28A/B/C/D/E

PROVENIENZA: TORRINI O ESTRAZIONE ARIA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aooibo@cert.arpa.emr.it

quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI EN 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere

un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio dei punti di emissione E2, E24, E25, E29, E30 deve essere comunicata ad ARPAE con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 31.05.2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Le prese di campionamento delle emissioni per cui è prevista una periodicità di analisi dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società PALMIERI TOOLS FORCING Srl. dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E5, E6, E7, E8, E9, E24, E25, E29 ed E30.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta PALMIERI TOOLS FORCING Srl., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

PALMIERI TOOLS FORCING Srl

comune di Alto Reno Terme - loc. Porretta Terme – via I° Maggio n° 112

ALLEGATO B

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui alla Parte Terza
Dlgs 152/2006 e D.G.R.286/2005**

Classificazione dello scarico e prescrizioni

Scarico S10 di acque reflue industriali, domestiche, assimilate alle domestiche

Scarichi S9, S11, S12 di acque reflue domestiche

provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Alto Reno Terme, loc. Porretta Terme, via I° Maggio

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno origine le immissioni S1 – S2 – S3 – S4 – S5 – S6 – S7 – S8 in acque superficiali (fiume Reno) di acque meteoriche di dilavamento non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissioni è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Si autorizza sulla base del parere espresso dal Comune Alto Reno terme e di Hera Spa Prot 15537/2020 riportati nelle pagine successive quali parti integranti e sostanziali del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it



COMUNE ALTO RENO TERME

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Piazza della Libertà 13- Porretta Terme
40046 Alto Reno Terme
Tel. 0534-521158 Fax 0534-24440

Settore Edilizia Pianificazione Ambiente

Prot. n. 2020

Li 20/02/2020

Allo Spett.le SUAP
Sede

Oggetto: Ditta: Palmieri Tools Forging S.r.l. sede produttiva ubicata in Via 1° Maggio località Porretta Terme: parere di competenza propedeutico al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), di cui al D.Lgs n. 59/2013.

Vista la richiesta pervenuta in data 02/10/2019 con Prot. n. 11119 e sottoscritta dalla Palmieri Tools Forging S.r.l., relativa a ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura provenienti dall'insediamento produttivo adibito a lavorazioni meccaniche descritto in oggetto;

Viste le integrazioni pervenute in data 12/12/2019 con Prot. N. 14140 e in data 27/01/2020 con Prot. n. 934;

Visto il parere dell'Hera spa Direzione Acqua Prot. n. 15537 del 17/02/2020 in merito allo scarico delle acque in pubblica fognatura;

Considerato che ai sensi delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 1860/2006, art.A.2 punto 5, terzo periodo, occorre esprimere il parere di competenza;

Vista la documentazione allegata alla domanda citata in premessa, unitamente alle successive integrazioni;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 59/2013;

Viste le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 152/2006;

Vista la Legge n. 447/1995;

si esprime

parere favorevole, per quanto di competenza, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) riguardante lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura provenienti dallo stabilimento produttivo di Via 1° Maggio località Porretta Terme, a condizione che siano osservate tutte le prescrizioni contenute nel parere dell'Hera spa Direzione Acqua sopra richiamato che fa parte integrante del presente parere.

Il Responsabile del Settore

Arch. Mauro Vecchi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE ALTO RENO TERME

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Piazza della Libertà 13- Porretta Terme
40046 Alto Reno Terme
Tel. 0534-521158 Fax 0534-24440

Settore Edilizia Pianificazione Ambiente

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 17 febbraio 2020
Prot. n. 15537

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

Spett.li
COMUNE ALTO RENO TERME
Sportello Unico Attività Produttive
Piazza Libertà 13
40046 LOCALITA' PORRETTA TERME ALTO RENO
TERME BO
PEC: comune.altorenoterme@cert.cittametropolitana.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

ns. rif. Hera SpA	Data prot.: 29/08/2019	Num. prot.: 0082961
	Data prot.: 21/10/2019	Num. prot.: 0099476
	Data prot.: 13/12/2019	Num. prot.: 0117505
	Data prot.: 03/02/2020	Num. prot.: 0009479
	PA&S 128/2019	

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "PALMIERI TOOLS FORCING S.R.L." - Lavorazioni meccaniche di stampaggio a caldo, trattamenti termici e lavorazione meccaniche dei metalli nello stabilimento di via 1° Maggio n°112 Loc. Porretta terme - Comune di Alto Reno Terme (BO).

Comune Alto Reno Terme - Sportello Unico Attività Produttive:

Istanza di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Silvano Palmieri in qualità di titolare e rappresentante legale della Ditta "**PALMIERI TOOLS FORCING S.R.L.**" p. IVA 00552011207 con sede legale e stabilimento produttivo in via I Maggio n° 112 Loc. Porretta Terme in Comune di Alto Reno Terme relativa all'insediamento esercente l'attività di lavorazioni meccaniche e stampaggio a caldo di componenti metallici.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza e verificato che;

- ✓ la "Palmieri Tools Forcing srl" è un'impresa che realizza all'interno dello stabilimento stampaggio a caldo, trattamenti termici e lavorazioni meccaniche di metalli;
- ✓ le attività sono svolte in un complesso industriale che ospita 6 edifici identificati con le lettere da A a F ed in particolare:
 - edificio A non utilizzato;
 - edificio B reparto trattamenti termici;
 - edificio C non utilizzato;
 - edificio D reparto forgiatura, ferriera ed uffici;
 - edificio E reparto di taglio materia prima e attrezzatura;
 - edificio F in gestione ad altri soggetti;
- ✓ lo stabilimento è dotato di reti autonome di deflusso dei reflui verso la pubblica fognatura:
 - reti delle acque reflue di tipo domestico (bagni, servizi igienici, spogliatoi e locali mensa) che originano i seguenti scarichi nella pubblica fognatura afferente al depuratore Intercomunale di Prati Caminata:

- scarico **S9** originato dallo scarico dei reflui di tipo domestico dell'edificio D;
- scarico **S10** originato dalla miscelazione dei:
 - reflui di tipo domestico provenienti dall'edificio D;
 - acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti dallo spurgo delle torri di raffreddamento;
 - acque reflue industriali derivanti dal controlavaggio delle resine a scambio ionico utilizzate per il trattamento delle acque da utilizzarsi nelle torri di raffreddamento;
- scarico **S11** originato dallo scarico dei reflui di tipo domestico dell'edificio E;
- scarico **S12** originato dallo scarico dei reflui di tipo domestico dell'edificio A;
- reti delle acque meteoriche non contaminate (aree di transito e dei coperti) che originano i seguenti scarichi in corpo idrico superficiale – Fiume Reno che delimita a est l'area di stabilimento;
 - scarichi **S1-S2-S3** originati dallo scarico dei reflui meteorici non contaminati provenienti dall' area dell'edificio D;
 - scarico **S4** originato dallo scarico dei reflui meteorici non contaminati provenienti dai coperti dell'edificio A e dalle aree di transito limitrofe;
 - scarico **S5** originato dallo scarico dei reflui meteorici non contaminati provenienti dai coperti dell'edificio B e dalle aree di transito limitrofe;
 - scarichi **S6-S7** originati dallo scarico dei reflui meteorici non contaminati provenienti dall' area dell'edificio E e dalle aree di transito limitrofe;
 - lo scarico **S8**, proveniente dalla località Corvella, non convoglia in acque superficiali contributi idrici provenienti dall'area di stabilimento pertanto non risulta compreso nel processo autorizzativo in oggetto, ma è rientrante nella concessione demaniale presentata dalla proprietà;
- ✓ il trattamento delle acque da utilizzarsi nelle torri di raffreddamento prevede l'utilizzo di un sistema con resine a scambio ionico, la cui rigenerazione avviene, di norma due volte a settimana in orario notturno come specificato nelle integrazioni trasmesse dal richiedente l'istanza, mediante l'utilizzo di una salamoia salina.
Le acque derivanti dal controlavaggio delle resine a scambio ionico sono classificate acque di tipo industriale concorrono alla formazione dello scarico in pubblica fognatura S10;
- E' stata richiesta una deroga per i valori allo scarico, relativamente al parametro "Cloruri" nel punto di controllo sito a valle del sistema di rigenerazione delle resine, con un valore di 10000 mg/l;
- ✓ con la documentazione trasmessa per l'istanza AUA presentata nel mese di ottobre, il richiedente aveva compreso le acque di condensa derivanti dai compressori per la produzione di aria compressa tra i componenti fluidi da autorizzare allo scarico in pubblica fognatura, mentre con l'integrazione volontaria trasmessa il 13 dicembre 2019, tale ipotesi risulta decaduta, avendo l'azienda deciso che tale refluo sarà raccolto in idonea cisterna e smaltito come rifiuto mediante ditta autorizzata;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
 - acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - acque reflue industriali come in precedenza identificate;
- **è prescritto, per le acque reflue industriali, il rispetto dei limiti riportati in Tabella 3, allegato 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in rete fognaria con l'eccezione del valore relativo al parametro "Cloruri" nel punti di controllo in precedenza identificato di cui è concessa la deroga con valore massimo di 10000 mg/l;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali dovranno consentire:**
 - il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- **le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque reflue di tipo industriale e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010.
Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

- ⊗ La ditta dovrà porre in opera, qualora non già presente, un idoneo pozzetto di campionamento e controllo posto a valle dello scarico, nella rete fognaria interna allo stabilimento, delle acque di controlavaggio dei filtri dell'addolcitore a scambio ionico, è altresì possibile utilizzare un punto di controllo e campionamento puntuale mediante l'installazione di una valvola a tre vie che consenta le attività di controllo dello scarico in uscita dall'impianto di rigenerazione delle resine a scambio ionico prima della miscelazione con altre correnti fluide.
- ⊗ È prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di rigenerazione delle resine a scambio ionico.
- ⊗ È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c.;

La documentazione fotografica comprovante l'effettiva esecuzione delle attività prescritte dovrà essere trasmessa, entro 120 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 31 luglio 2020, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.
Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;

▪ al legale rappresentante della Ditta;
dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

PALMIERI TOOLS FORCING Srl

comune di Alto Reno Terme - loc. Porretta Terme – via I° Maggio n° 112

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Si dà atto di quanto auto-dichiarato dal Gestore di stabilimento in data 09/09/2019 ed allegato alla documentazione di AUA, in merito all'invarianza dell'impatto acustico rispetto al documento DOIMA del 17/01/2010 redatto da tecnico competente in acustica ambientale ed al rispetto dei valori limite di emissione, immissione e criterio differenziale previsti dalla Zonizzazione acustica comunale.

L'attività produttiva deve essere svolta nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni sonore con riferimento ai limiti prescritti dal documento di zonizzazione acustica del Comune Alto Reno Terme.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.